

1

R I E S A M E

LEGGE REGIONALE

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1991,  
n. 9, avente ad oggetto 'Normativa concernente le nefropatie  
croniche'"



# Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

2.

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

nella seduta dell'8.2.94, con deliberazione n.811, il Consiglio Regionale ha approvato il disegno di legge avente in oggetto "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 novembre 1991, n.9, con oggetto - Normativa concernente le nefropatie croniche -".

Le modifiche e le integrazioni alla L.R. n.9/91 sopra specificata, così come approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8.2.94 erano finalizzate, tenuto costantemente presente quanto previsto in materia dalla vigente normativa statale e regionale, sia alla eliminazione di dubbi interpretativi sorti successivamente alla promulgazione della più volte citata L.R. n.9/91 da parte degli operatori delle UU.SS.LL. (mediante la riformulazione di alcuni commi), sia ad assicurare agli assistiti un più adeguato supporto assistenziale (mediante la introduzione di nuove disposizioni).

Con nota prot.n.1017/20902 del 18.3.94 il Commissario del Governo nella Regione Puglia ha comunicato, in ordine al disegno di legge in parola, che il Governo ha rilevato che "gli oneri di cui all'art.3 punti 2 e 3 (spese di viaggio per accompagnatore e donatore) non possono gravare sul fondo sanitario nazionale in quanto si tratta di spese di natura sociale o comunque non comprese entro i livelli uniformi di assistenza sanitaria ai sensi dell'art.13 del D.L.vo n.502/1992, come modificato con il Decreto Legislativo n.517/1993" rinviando pertanto il provvedimento ad un nuovo esame da parte del Consiglio regionale.

Atteso quanto sopra, e considerato che già in sede di approvazione della citata L.R. n.9/91 il Governo ha precisato che "il previsto rimborso delle spese di viaggio per l'accompagnatore doveva intendersi applicabile solamente in relazione alle prestazioni assistenziali all'estero entro

./.



*Consiglio Regionale della Puglia*

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

3.

- 2 -

i limiti consentiti dal D.M. Sanità 3.11.89", si rende necessario ed opportuno, al fine di non pregiudicare l'approvazione del disegno di legge in parola, procedere alla riformulazione dell'art.3 come risulta dall'allegata stesura.

Pertanto, la terza Commissione, nella seduta dell'11.5.94, ha approvato all'unanimità il disegno di legge suddetto che si sottopone al riesame di questo Onorevole Consesso.

IL RELATORE

(Dott. Giuseppe ZINGRILLO)



Consiglio Regionale della Puglia

3<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

U.

DECISIONE N. 094 DEL 11.5.94

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 11.5.94 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale rispettivamente il 21.3.94 prot n.1818/131 Rinvio legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1991, n.9 avente per oggetto "Normativa concernente le nefropatie croniche"(A/C 168/A)
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

sugli atti di cui al punto 1, nel testo all'allegato che costituisce parte integrante della decisione .

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLE : ZINGRILLO, GODELLI, MARZO, CROCCO, BELARDI,  
TEDESCO (in sostituzione di ARMENISE)  
ASSENTI Al momento della votazione  
TONDO, SILVESTRI, PUGLIESE CARROZZO

4. La terza Commissione ha designato , quale relatore in aula, il Commissario : Zingrillo Giuseppe:

Art. 1

1. Al primo comma, ultimo rigo, dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9, é soppressa la parola "collettivi".

**IDEM**

2. Dopo il primo comma dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n.9, é aggiunto il seguente comma:

**IDEM**

"1 bis. Le Unità Sanitarie Locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al Centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo".

3. Al secondo comma, sesto rigo, dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9 é soppressa la parola "collettivi".

**IDEM**

4. Al secondo comma, ottavo rigo, dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9, dopo la parola "autovettura", sono aggiunte le parole "propria ovvero".

**IDEM**

Art. 1

5. Il terzo comma dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

**IDEM**

"3. In caso di utilizzazione di autovettura propria é corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

**IDEM**

3 bis. In caso di utilizzo di autovettura ad uso privato, una volta accertata l'impossibilità al convenzionamento di cui al precedente comma 1 bis, é corrisposto il rimborso integrale della spesa sostenuta previo accertamento della congruità della spesa".

**IDEM**

6. Il quarto comma dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

**IDEM**

"4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata della documentazione di spesa nonché, nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. Il rimborso chilometrico é calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di domicilio dell'assistito e quello ove é ubicata la struttura sanitaria presso la quale é effettuato il trattamento di emodialisi".

**IDEM**

7. L'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9, é integrato dai seguenti commi:

**IDEM**

"7. Nessun rimborso é dovuto qualora l'assistito usufruisca gratuitamente del trasporto.

**IDEM**

8. Nessun rimborso é altresí dovuto qualora, sussistendo la possibilitá di dializzare presso il Centro dialisi o l'Unitá di dialisi ad Assistenza Limitata (U.A.L.) funzionanti nel luogo di abituale domicilio o, comunque, nell'ambito territoriale della propria U.S.L., l'assistito ritenga di sottoporsi al trattamento dialitico presso strutture private convenzionate funzionanti nell'ambito della propria U.S.L. o presso Centri pubblici o privati convenzionati ricadenti nell'ambito territoriale di UU.SS.LL. viciniori".

**IDEM**

**Art. 2**

**Art. 2**

1. Il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 5.11.91, n. 9, é cosí modificato:

**IDEM**

"2. Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare, le Unitá Sanitarie Locali di residenza dell'assistito consegnano allo stesso, secondo la periodicitá stabilita dal dirigente del Centro dialitico, il materiale d'uso per il trattamento di emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale) direttamente al domicilio dello stesso".

**IDEM**

7

2. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 5.11.91, n. 9, é aggiunto il seguente comma:

**IDEM**

"2 bis. L'impianto per il trattamento di emodialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale) viene fornito al nefropatico in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale 21.5.1975, n. 5, di attuazione della L.R. 25.11.1974, n. 38, ed in comodato d'uso gratuito, dalla Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico stesso, ferma restando la competenza sanitaria della Divisione di nefrologia e dialisi presso la quale il paziente ha frequentato e superato il corso di addestramento".

**IDEM**

3. Il quarto comma dell'art. 2 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

**IDEM**

"4. Il contributo predetto non può essere superiore a £.150.000 mensili per il trattamento con rene artificiale ed a £.100.000 mensili per il trattamento di dialisi peritoneale, annualmente rivalutabile in base all'aumento dell'indice ISTAT ed é corrisposto sulla base di domanda dell'assistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della Divisione o del Servizio di nefrologia e dialisi sanitariamente responsabile, attestante la durata del trattamento".

**IDEM**

1. Il titolo dell'art. 4 della L.R. 5.11.91, n. 9, é sostituito dal seguente:

"(Rimborso ai nefropatici delle spese per trapianti renali effettuati in Italia)".

2. L'art. 4 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

"1. L'Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico che non abbia potuto fruire di trapianto renale presso il Centro dei trapianti regionale rimborsa:

- a) le spese di trasporto o di viaggio sostenute:
- per gli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
  - per interventi di trapianto renale;
  - per tutti i controlli successivi, nonché per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
  - per l'eventuale espianto;
- b) le spese di soggiorno sostenute dal paziente nel periodo post-operatorio presso la località sede del Centro trapianti, solo se richiesto per esigenze cliniche documentate.

2. Nella misura dell'80% é previsto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per un accompagnatore nel caso l'assistito sia minorenne oppure sia non autosufficiente.

IDEM

IDEM

IDEM

"1. L'Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico che non abbia potuto fruire di trapianto renale presso il Centro dei trapianti regionale, rimborsa allo stesso:

- a) le spese di trasporto o di viaggio sostenute per l'effettuazione:
- degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
  - degli interventi di trapianto renale;
  - di tutti i controlli successivi, nonché per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
  - dell'eventuale espianto.
- b) le spese di soggiorno sostenute nel periodo post-operatorio presso la località sede del Centro trapianti per esigenze cliniche documentate.

SOPPRESSO

3. Nel caso di trapianto da vivente é previsto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il donatore".

**SOPPRESSO**

**Art. 4**

**Art. 4**

1. Il primo comma dell'art. 5 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

**IDEM**

"1. Ai nefropatici che, in temporaneo soggiorno in altre regioni, effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigono rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati, é corrisposto, da parte della Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico, il rimborso della spesa sostenuta nella misura dell'80%".

**IDEM**

2. Al secondo comma dell'art. 5 della L.R. 5.11.91, n. 9, la parola "contributo" é sostituita dalla parola "rimborso".

**IDEM**

RACCOMANDATA A MANO μ*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

PROT. N. 1017/20902 GAB.

BARI, 13 MARZO 1994



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

7/A-93

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO  
AFFARI REGIONALI  
R O M A

(Rif. fonogramma n. 200/1113/PU 50.8.1.BIS  
del 17.03.1994)

CONSIGLIO REGIONALE		
A. B. C. 1994		
21 MARZO 1994		
Class.	Fasc.	
Prof. N.	1412	

OGGETTO: Legge Regionale: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1991, n.9, avente ad oggetto 'Normativa concernente le nefropatie croniche'".-

Con riferimento alla nota n. 1106 del 16.02.1994 concernente la legge regionale in oggetto indicata, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 811 dell'8.2.1994, si comunica che il Governo ha rilevato che gli oneri di cui all'art. 3. punti 2 e 3 (spese di viaggio per accompagnatore e donatore) non possono gravare sul fondo sanitario nazionale in quanto si tratta di spese di natura sociale o comunque non comprese entro i livelli uniformi di assistenza sanitaria ai sensi

\*Gs/

./.



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 2 -

dell'art. 13 del D.L.vo n. 502/1992, come modificato con il Decreto Legislativo n. 517/1993. Per il suesposto motivo il Governo ha rinviato il provvedimento ad un nuovo esame del Consiglio regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

( TORIELLO )

gs/